REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:

Dott.	**Antonella**	**NUOVO**	**Presidente**
Dott.	**Antonio**	**MATANO**	**Consigliere**
Dott.	**Giuseppina**	**FINAZZI**	**Consigliere rel**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17/05/18, iscritta al n. **194/18** R.G. Sezione Lavoro **e posta in discussione all'udienza collegiale del 24/01/19**

da

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv.to [redacted] di Lecce, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello.

RICORRENTE APPELLANTE

contro

INPS-SCCI SPA, in persona del presidente rappresentante legale pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to [redacted] giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RESISTENTE APPELLATO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to

OGGETTO:

Obbligo contributivo [redacted]

datore di lavoro

[redacted]

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

[redacted] di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

INAIL, in persona del Direttore regionale pro-tempore della Lombardia rappresentato e difeso dall'Avv.to [redacted] giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INAIL.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 79/18 del 26/01/18 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Dei resistenti appellati:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.79/2018, in data 27 marzo 2018, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l'opposizione proposta da [redacted] avverso l'intimazione di pagamento a lui notificata da Equitalia Nord s.p.a. in data 16 settembre 2015, per l'importo di € 881.952,00 e relativa ad una serie di cartelle di pagamento (esattamente 18), condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le parti convenute ossia Inps, Inail ed Equitalia Nord s.p.a..

Il giudice, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di

[redacted]

carenza di giurisdizione sollevata dall'agente di riscossione, posto che l'opponente aveva impugnato l'intimazione di pagamento esclusivamente nella parte che riguardava i crediti previdenziali.

Ha altresì disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Inps e Inail, dando atto che il [redacted] non si era limitato ad far valere vizi formali dell'atto impugnato, ma aveva contestato pure il merito dei crediti previdenziali, chiedendone l'"annullamento".

Ed ancora, sempre in via preliminare, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata dagli enti previdenziali, considerato che l'atto di intimazione oggetto dell'opposizione era stato notificato al [redacted] il 16 settembre 2015 e il ricorso in opposizione allo stesso era stato depositato l'1 ottobre 2015, entro il termine di venti giorni (e a maggior ragione entro il termine di quaranta giorni).

Per quanto attiene al merito, ha escluso che la "dichiarazione di annullamento delle cartelle esattoriali" presentata dal [redacted] ai sensi dell'art.1, commi da 537 a 544, della l.228/2012, potesse portare all'annullamento delle cartelle oggetto dell'atto di intimazione, sia perché la stessa non era stata adeguatamente documentata, come richiesto dalla norma; sia perché la prescrizione segnalata dal [redacted] in detta dichiarazione, riguardava quella quinquennale successiva all'emissione delle cartelle di pagamento e non invece la

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

prescrizione presa in considerazione dalla norma, intervenuta prima che i ruoli diventassero esecutivi; sia perché la dichiarazione riguardava ipotesi non prese in considerazione dalla norma, quali la mancata notifica delle cartelle oggetto dell'atto di intimazione o l'applicazione di interessi non corretti.

Avverso la sentenza, con atto depositato il giorno 17 maggio 2018, il [redacted] ha proposto appello ed ha articolato una serie di censure volte a difendere la validità ed efficacia della dichiarazione di annullamento da lui presentata ai sensi del cit.art.1, comma 537, della l.228/2012.

Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza con accoglimento dell'opposizione.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., l'Inps e l'Inail si sono costituiti tempestivamente in giudizio ed hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, deve darsi atto della validità ed efficacia della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione affidata ad un avvocato di libero foro, come già deciso da questa Corte e anche da vari giudici di merito tra cui il Tribunale di Napoli.

[redacted]

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

L'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, stabilisce che:

«8. *L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa*».

La legge è chiara nel porre la regola principale della rappresentanza in giudizio in capo all'Avvocatura di Stato, fermo restando che la stessa legge pone poi sullo stesso piano, in caso di legittimo mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato, la

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

rappresentanza in capo ad avvocati del libero foro e la rappresentanza in capo a funzionari dell'ente, ipotesi quest'ultima prevista come solo facoltativa (come si evince dalla congiunzione disgiuntiva «*ovvero*» e dall'uso del verbo «*può*»).

La Cassazione ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 d.l. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (per tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018).

L'art. 43 r.d. 30/10/1933 n. 1611 stabilisce al comma 4: «*Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza*», e, secondo quanto ricorda la

Firmato Da
Firmato Da

stessa Cassazione (Cass. 28741/2018 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, vi è il 'Regolamento di amministrazione' di Agenzia delle entrate-Riscossione deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che nel disciplinare l'aspetto del controllo e del patrocinio legale (art.4), stabilisce ai commi 2 e 3:

«2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.

3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».

Risulta che con la convenzione tra Agenzia delle Entrate

[redacted]

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

ed Avvocatura di Stato del 22/06/17 (cfr.doc.4 fasc.Agenzia delle Entrate), all'art. 3.4, espressamente dedicato al «Contenzioso afferente all'attività di Riscossione», le parti hanno stabilito quanto segue:

«3.4.1 *L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; - altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; - liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.*

3.4.2 *L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie*».

Orbene, ove si verta in materia di contenzioso afferente all'attività di Riscossione, e si rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 3.4.2 della citata convenzione, non è richiesta anche l'apposita delibera dell'ente (nella specie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione) prevista dall'art. 43 r.d. 1611/1933, norma dedicata espressamente a quei «casi speciali», in cui cioè la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato

Firmato Da
Firmato Da

non sia stata già disciplinata dalla legge (com'è avvenuto nella specie con l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia (nella specie Regolamento e Convenzione).

Ne consegue che, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere - i "casi speciali" nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati di libero foro, non si vede quale spazio di applicazione possa trovare la disciplina del 1933, né, al di là di una pedissequa adesione alla scelta già operata a monte dall'amministrazione (a tanto legittimata dalla legge), cos'altro potrebbe contenere una delibera specifica adottata di volta in volta per ciascuna lite, con inutile ed antieconomico dispendio di risorse pubbliche.

Poiché non è contestabile che, nella specie, si verte in ipotesi di contenzioso afferente all'attività di riscossione dinanzi al giudice del lavoro in fase d'appello, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro.

::::::::::

Passando all'esame del merito, giova chiarire che il Pagani ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento a lui notificato in data 16 settembre 2015, nella parte riguardante le cartelle di pagamento portanti crediti previdenziali (Inps e Inail), per un importo complessivo di € 881.952,00.

Firmato Da:
Firmato Da:

L'intimazione riguarda una pluralità di cartelle di pagamento ed è stata preceduta da un atto di pignoramento presso terzi, notificato al [redacted] in data 29 gennaio 2013.

L'appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado che, com'è noto, cristallizza il contenuto della domanda giudiziale, ha agito per far valere la validità ed efficacia della dichiarazione da lui presentata ai sensi dell'art.1, commi da 537 a 544, della l.228/2012, con la quale ha chiesto l'annullamento delle cartelle esattoriali, essendo i crediti prescritti, portati da cartelle mai notificate e gravati di interessi calcolati con modalità difformi dalla legge.

Il giudice di primo grado ha rilevato l'infondatezza di questa pretesa e il [redacted] in questa sede si duole della statuizione, sostenendo, sotto un primo profilo, che il Tribunale avrebbe errato a ritenere non documentata la dichiarazione di annullamento da lui presentata, posto che, da un lato, alla stessa era stato allegato l'atto di pignoramento nel quale erano elencate tutte le cartelle di cui si richiedeva lo sgravio e dall'altro lato, il concessionario era senz'altro in possesso di tutti gli elementi per valutare detta istanza (primo motivo d'appello).

Sotto altro profilo, l'appellante deduce che diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, egli avrebbe chiesto l'annullamento di tutte le cartelle relative a crediti previdenziali, e non di una parte soltanto delle pretese creditorie degli enti previdenziali (secondo motivo d'appello).

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

Sotto un terzo profilo, il [redacted] lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di motivare sul fatto che le parti convenute non avrebbero prodotto le comunicazioni che per legge devono intercorrere tra il concessionario e gli enti impositori, nonché tra questi e il debitore, secondo quanto previsto dal comma 539 dell'art.1, della l.228/2012, con conseguente discarico di diritto dei ruoli (terzo motivo di gravame).

Nessuna delle doglianze, che meritano una trattazione congiunta, attesa la loro connessione e interdipendenza, è fondata.

L'art.1 della L.228/2012, dal comma 537 al comma 546, ha introdotto una speciale procedura di annullamento in sede amministrativa, di iscrizioni a ruolo oggetto di riscossione.

Precisamente, il comma 537, nella versione in vigore al momento della presentazione della domanda di sgravio da parte del [redacted] (ante modifiche introdotte dal d.lgs.159/2015), sanciva che: "*a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del*

[redacted]

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

comma 538".

Quest'ultimo comma, a sua volta, disponeva che: "*ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:*

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in

Firmato Da
Firmato Da

favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".

Il comma 539, proseguiva affermando che "*entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo*".

Infine, il comma 540, disponeva che: "*in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione*

Firmato Da
Firmato Da

prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.".

Come anticipato, il [redacted] una volta ricevuta, in data 29 gennaio 2013, la notifica del pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia Nord s.p.a. per la riscossione coattiva dei crediti portati da numerose cartelle, tra cui anche quelle per cui è causa, ha presentato, con lettera raccomandata ricevuta da Equitalia Nord s.p.a. il 26 aprile 2013, dichiarazione e istanza di annullamento, ai sensi del cit.comma 537, di n.36 cartelle, comprendenti quelle che qui interessano.

Ha motivato l'istanza sostanzialmente con tre argomentazioni: 1) mancata notifica delle cartelle, 2) prescrizione quinquennale dei crediti e 3) applicazione di interessi "esorbitanti".

Come da lui stesso dedotto, ha allegato alla dichiarazione unicamente l'atto di pignoramento (contenente l'elencazione delle cartelle di pagamento oggetto di esecuzione) e per quanto attiene all'invocata prescrizione, si è limitato ad un'esposizione

[redacted]

Firmato Da
Firmato Da

del tutto generica indicando unicamente la durata del termine di prescrizione (quinquennale), senza aggiungere null'altro, e in particolare, senza precisare, credito per credito, quando la prescrizione si sarebbe compiuta e quando il credito sarebbe stato iscritto a ruolo, così non consentendo alcuna verifica immediata in ordine al perfezionamento della prescrizione prima della data in cui il ruolo di riferimento è stato reso esecutivo.

Se questo è il contenuto della dichiarazione e dei documenti alla stessa allegati, deve convenirsi con il giudice di primo grado laddove rileva che la domanda è assolutamente carente dei requisiti essenziali per essere presa in considerazione dall'agente della riscossione, ai fini dell'attivazione del procedimento amministrativo di cui al cit.art.1, commi 537 e ss. (procedimento all'esito del quale l'eventuale inerzia dell'ente creditore o dell'agente per la riscossione determina lo sgravio delle cartelle).

Il comma 537 del cit.art.1 è chiaro nel richiedere che l'istante "*documenti*" che gli atti emessi dall'ente creditore sono stati interessati da una delle ipotesi, tassative, ivi elencate ("*il contribuente presenta al concessionario per riscossione una dichiarazione ... con la quale venga* ***documentato*** *che gli atti emessi dall'ente creditore ... sono stati interessati da ...* ").

E, prima ancora, è altrettanto chiaro nel richiedere che il debitore indichi espressamente i debiti interessati dal procedimento speciale, con la conseguenza che la mancata

[redacted]

indicazione in termini precisi dei singoli crediti prescritti, della data in cui ogni credito si è prescritto e della data in cui il ruolo di riferimento è stato reso esecutivo, impedisce qualsiasi vaglio della domanda medesima da parte dell'agente della riscossione e anche dell'ente impositore (i concessionari della riscossione "*sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di* ***una dichiarazione*** *da parte del debitore,* ***limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538***").

Lo scopo della previsione è evidentemente quello di consentire una verifica veloce da parte degli enti creditori e dell'agente di riscossione della fondatezza o meno della dichiarazione del debitore, anche perché il procedimento, per come previsto dai commi successivi, deve essere chiuso in tempi piuttosto veloci (220 giorni) che non consentono un'indagine interna da parte degli enti medesimi in ordine alla posizione dell'istante-dichiarante, indagine non certo agevole soprattutto nei confronti di debitori, come il[redacted] colpiti da plurime e innumerevoli ingiunzioni e atti esecutivi.

E' evidente che l'assenza di documentazione, come nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio celere della posizione di colui che presenta l'istanza (e, stante il tenore e la ratio delle previsioni normative in esame, non può configurarsi

[redacted]

un obbligo dell'agente di riscossione o dell'ente impositore di attivarsi per reperire autonomamente la documentazione mancante, come vorrebbe l'appellante, perché in tal modo verrebbe vanificato lo scopo dell'istituto in parola che è quello di favorire gli sgravi di posizioni comunque da estinguere per inesigibilità del credito - perché prescritto ante iscrizione a ruolo o per le altre ragioni prese un considerazione dalla norma -, prima dell'instaurazione del relativo contenzioso e senza aggravi di attività da parte degli enti impositori o dell'agenzia dell'Entrate, salvi gli adempimenti che scaturiscono dall'avvio del procedimento che deriva dalla proposizione della dichiarazione medesima).

In sostanza, la presentazione di una dichiarazione dettagliata e documentata è requisito indispensabile perché la stessa venga presa in considerazione dall'agente della riscossione, con avvio del relativo procedimento di sgravio dei titoli esecutivi (e con conclusivo discarico del ruolo, nel caso di inerzia dell'ente impositore per quanto attiene alla comunicazioni dovute al dichiarante e all'agente della riscossione).

A ciò deve aggiungersi che la domanda relativa al procedimento in questione deve riguardare, ovviamente, atti emessi dal concessionario che siano interessati da una delle ipotesi previste espressamente, e tassativamente, dalla norma.

Tra queste ipotesi non compare né quella dalla mancata

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

notifica delle cartelle, né quella del non corretto calcolo degli interessi.

Stando così le cose, è indubbio che la dichiarazione presentata dal [redacted], ai sensi del comma 537 dell'art.1 della l.228/2012, non può ritenersi idonea ad avviare il procedimento amministrativo ivi previsto e quindi neppure a produrre, nel silenzio degli enti, gli effetti di cui al comma 540 (ossia il discarico dei ruoli).

Per tacere che alla luce del tenore letterale di quest'ultimo comma, che si riferisce alla "*comunicazione*" al singolare, cui è tenuto l'ente impositore ed ai relativi flussi di informazioni, le omissioni rilevanti ai fini dell'automatico annullamento e discarico dei ruoli attengono unicamente all'omessa comunicazione al debitore e all'agente della riscossione da parte dell'ente impositore dell'esito positivo della conferma di correttezza della documentazione allegata alla dichiarazione e non tutte le comunicazioni previste dal comma 539 ("... *l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio ...*").

Come già detto, per quanto attiene all'invocata

[redacted]

Firmato Da
Firmato Da

prescrizione, la dichiarazione non rispetta i canoni previsti dalla legge, posto che si limita a richiamare la prescrizione quinquennale di tutti i crediti portati dalle cartelle poste alla base dell'atto di pignoramento (di cui quelli previdenziali ammontano alla considerevole somma di € 881.952,00), senza indicarli espressamente e senza indicare quando la prescrizione di sarebbe perfezionata e quando il ruolo sarebbe stato reso esecutivo.

Non può quindi ritenersi che i crediti di cui il [redacted] ha chiesto lo sgravio fossero interessati dall'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 537, che si riferisce non alla prescrizione in generale, bensì alla "*prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,* ***intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo***".

Inoltre, deve rilevarsi che le altre ipotesi esposte dal Pagani nella richiesta in parola, non fanno parte di quelle rilevanti per l'avvio del procedimento di sgravio di cui all'ormai noto art.1, commi 537 e ss..., posto che queste non contemplano né l'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento, né l'asserito non corretto calcolo degli interessi.

Va da sé che questa seconda ipotesi non può neppure ricondursi alla fattispecie di chiusura di cui alla lettera f) del comma 538 ("*qualsiasi causa di non esigibilità del credito sotteso*"), riguardando un accessorio del credito e non il credito oggetto di esecuzione.

Correttamente dunque il Tribunale ha escluso che la

Firmato Da:
Firmato Da:

dichiarazione presentata dal [redacted] una volta ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi, fosse idonea ad aprire il procedimento di sgravio di cui si è trattato sino ad ora.

Con la conseguenza che escluso che questo procedimento dovesse essere avviato, la mancata trasmissione dell'istanza da parte dell'agente della riscossione agli enti impositori (al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore) e la mancata comunicazione al debitore dell'esito del procedimento, incombenti questi previsti dal comma 539, non possono produrre gli effetti di cui al comma 540, dell'annullamento di diritto delle partite oggetto della domanda e di automatico discarico del relativi ruoli.

In altri termini, una volta escluso che la dichiarazione presentata dal [redacted] in data 26 aprile 2013, presentasse i requisiti di legge per dar corso al procedimento di cui alla l.228/2012, è del tutto irrilevante che l'agente della riscossione e gli enti impositori non abbiano espletato gli incombenti di cui al comma 539 (rimanendo in "silenzio"), non potendo detta dichiarazione produrre l'effetto dell'apertura dello speciale procedimento amministrativo e quindi anche il conseguente effetto (interno al procedimento) di cui al comma 540.

Non vi sono pertanto spazi per riformare la sentenza di primo grado.

Tra l'altro, solo per completezza, è bene rilevare che i crediti previdenziali oggetto del presente giudizio sono stati

[redacted]

accertati con sentenza di questa stessa Corte n.76/2016, in data 3 maggio 2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.163/2015, che aveva accertato la validità dei titoli esecutivi di cui il [redacted] avrebbe voluto ottenere l'annullamento attraverso il procedimento speciale per cui è causa.

Il giudizio di primo grado è stato instaurato dal [redacted] pochi mesi dopo la proposizione della dichiarazione ai sensi del comma 537 dell'art.1 della l.228/2012 e prima della scadenza del termine di 220 giorni di cui al comma 539, e l'agente di riscossione si è ritualmente costituito, resistendo alla domanda, così manifestando una volontà del tutto contraria a quella del "silenzio assenso".

In definitiva, l'appello va integralmente respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo.

Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.

p.q.m.

Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.79/2018 e condanna Pagani al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio,

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]

liquidandole in complessivi € 3.000,00, per ogni parte, oltre accessori di legge.

Brescia, 24 gennaio 2019

Il Consigliere est.

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(dott.ssa Antonella Nuovo)

Firmato Da: [redacted]
Firmato Da: [redacted]